

RIFLESSIONI SULLA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE APPARENTE.

di Gaia Valeria Patierno

Ai sensi dell'art. 1398 c.c., colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

La ratio della responsabilità che sorge a carico del *falsus procurator* nei confronti del terzo incolpevole va ricercata nell'esigenza avvertita dal codificatore di uno svolgimento pacifico e lineare delle contrattazioni, improntate ai principi di correttezza e diligenza di ambo le parti nello svolgimento delle trattative negoziali.

La laconicità della norma ha fornito spunti per un dibattito in dottrina ed in giurisprudenza circa la natura di tale responsabilità.

Qualora un soggetto dichiari di svolgere attività contrattuale in nome di un terzo e tale dichiarazione sia difforme dal reale stato dei fatti, si verifica una violazione del generico dovere di non ledere l'altrui libertà negoziale. Tale dovere fa parte dei canoni primari di condotta che regolano l'agire giuridico e che sono necessario fondamento del vivere sociale.

Allorché tra il rappresentante apparente ed il terzo che, incolpevolmente, ha riposto il proprio affidamento sulla corretta qualifica di *procurator* si concretizza un rapporto obbligatorio bilaterale, il generico dovere di astensione dal ledere la situazione giuridica soggettiva altrui, che grava su tutti i consociati, si specifica in capo al rappresentante apparente nell'obbligo di tenere indenne il terzo di buona fede dalle conseguenze negative di un negozio che, per il vizio che lo inficia, non può spiegare la propria efficacia a meno che intervenga l'eventuale ratifica dell'interessato.

Il sorgere dell'obbligazione, però, non è stato ritenuto sufficiente a qualificare la responsabilità del *falsus procurator* come contrattuale, dal momento che tra il terzo ed il rappresentante apparente non si perfeziona

alcun valido negozio giuridico, contraendo quest'ultimo in nome e per conto altrui^I.

La responsabilità contrattuale sorge, infatti, qualora sia violato nei confronti di un soggetto determinato lo specifico dovere di adempiere all'obbligazione assunta nei suoi confronti; il dato che caratterizza la responsabilità del rappresentante apparente non è l'inadempienza agli obblighi assunti a seguito della contrattazione, ma la violazione della buona fede del terzo, attraverso la creazione di un'apparenza volontariamente preordinata ad ingenerare l'affidamento della controparte in una situazione che, invece, è del tutto difforme dalla realtà.

Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità^{II}, pertanto, *“la responsabilità del rappresentante senza poteri, prevista dall'art. 1398 c.c., ha natura extracontrattuale – per culpa in contrahendo – trovando essa fondamento, non già nel negozio privo di effetti giuridici stipulato dal falsus procurator, bensì nel comportamento dello stesso in quanto contrario ai doveri di correttezza e buona fede, per aver taciuto la carenza di idonei poteri al terzo contraente e determinato, quindi, il suo affidamento nell'efficacia della stipulazione, violando, in tal modo, il generale obbligo del “neminem laedere”. Conseguente che l'obbligazione risarcitoria, anche quando ha da oggetto la restituzione di somme ricevute dal falsus procurator in ragione del contratto stipulato – quale l'anticipo sul prezzo di compravendita – ha natura di debito di valore e quindi sulla stessa il terzo contraente ha dritto – oltre agli interessi compensativi – anche alla rivalutazione monetaria, liquidabile d'ufficio”*.

Chiarita la natura non contrattuale della responsabilità *de qua*, esaminando le massime che seguono si evidenzia come in seno alla giurisprudenza non sussista uniformità di vedute in materia, ma si contrappongono due differenti orientamenti, l'uno che propende per l'inquadramento nel novero delle ipotesi di responsabilità precontrattuale, disciplinata ex artt. 1337 e 1338 c.c.^{III}, l'altro, invece, incline a considerarla una forma di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.^{IV}

Conforme al primo orientamento è, ad esempio, Cass. 29.8.1995, n. 9061:

“(…) Il terzo contraente non ha titolo per esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione di adempimento, che presuppone l’esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti – né può chiedere il pagamento di una penale, che si ricollega ad una responsabilità prettamente contrattuale – ma può solo invocare la responsabilità del falsus procurator per culpa in contrahendo ex art. 1398 c.c., assimilabile a quella precontrattuale e limitata al cd. interesse negativo”.

Di segno opposto è, invece, Cass. 29.9.2000, n. 12969:

“La responsabilità del “falsus procurator” quale consegue all’ipotesi di mancata ratifica del contratto, è di natura “aquiliana” e non già, invece, contrattuale, posto che, in difetto di ratifica, nessun rapporto si instaura tra il terzo ed il “falsus procurator”, avendo quest’ultimo agito a nome non proprio ma, pur in mancanza del relativo potere rappresentativo, altrui”.

A cavallo fra i due orientamenti, si è espressa, poi, una tesi “mediata”, la quale propendeva per la configurazione in termini di pre-contrattualità, ma allo stesso tempo, riconosceva nella condotta posta in essere dal rappresentante apparente gli estremi di un fatto illecito, richiamando, pertanto, di fatto, la disciplina della responsabilità aquiliana.

In tal senso può citarsi Trib. Cagliari, 21.8.1989:

“Il contratto concluso dal rappresentante sfornito di poteri, che ha ecceduto i limiti della procura conferitagli, è inefficace nei confronti del falso rappresentato, salva la ratifica di quest’ultimo. Il terzo che ha contrattato con il falso rappresentante ha diritto di ottenere da questi il risarcimento del danno subito per aver confidato, senza sua colpa, nell’efficacia del contratto: Tale responsabilità configura un’ipotesi di “culpa in contrahendo” ed ha natura extracontrattuale; il danno risarcibile è quello conseguente alla lesione del cd. interesse negativo”.

Di tale ultima scelta interpretativa è stata da più parti sottolineata l'ambiguità, dal momento che, pur essendo il comportamento del rappresentante apparente oggettivamente "*riprovevole*", in quanto contrario a buona fede, procedere ad una sostanziale assimilazione dei due diversi titoli di responsabilità significherebbe fare della "*scorrettezza*" un vero e proprio "*illecito*".

Tale impostazione non consentirebbe di tenere nella dovuta considerazione il fatto che la trattativa contrattuale è espressione tipica della libera iniziativa economica privata ex art. 41 della Costituzione^V e, quindi, proprio per la sua stessa natura, comporta un margine di rischio, che, nella specie, si concretizza nell'avvenuta lesione dell'affidamento del terzo.

La giurisprudenza, dal canto suo, nel corso degli anni, si è mostrata abbastanza oscillante, a volte, addirittura contraddittoria, propendendo per l'uno o per l'altro degli orientamenti.

Attraverso l'esame di alcune significative pronunce si possono delineare in maniera più esaustiva le caratteristiche salienti della responsabilità del rappresentante apparente, così da tentarne un adeguato inquadramento dogmatico.

A sostegno della tesi interpretativa secondo cui la responsabilità del *falsus procurator* non è altro che una *species* del più ampio *genus* della responsabilità precontrattuale si sono espresse molte voci autorevoli^{VI}, il *falsus procurator*, avendo posto in essere un comportamento tale da ingenerare nella controparte contrattuale un errore scusabile, ovvero tale da non poter essere rilevato da qualsivoglia individuo di normale diligenza, ha violato il dovere di correttezza ed è tenuto a risarcire il terzo delle spese sostenute per la stipulazione del contratto, nonché dell'eventuale pregiudizio da questi sofferto per il tempo perduto a concludere le trattative, sottratto ad altre più profittevoli occupazioni, o alle occasioni che gli siano nel frattempo capitate di concludere altro analogo contratto e che lui abbia sciupato fidandosi di quanto affermato, falsamente, dal rappresentante apparente.

La giurisprudenza, come dianzi accennato, più volte si è dimostrata incline a confermare questa impostazione:

“Il danno risarcibile ex art.1398 c.c. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal falsus procurator risiede oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni e non nel lucro ricavabile dall’adempimento del contratto”.

(Cass. 29 3 1995, n. 3691)

Ovvero:

“La responsabilità del falsus procurator verso il terzo contraente che abbia, senza sua colpa, confidato nell’efficacia del contratto – art. 1398 c.c. – ponendosi sullo stesso piano di quella prevista dall’art. 1338 c.c. in relazione all’art.1133 c.c. è limitata al cosiddetto “interesse negativo” e non comprende il danno derivante dal mancato adempimento del rappresentato, la cui configurabilità presuppone l’esistenza di un contratto efficace”.

(Cass. 12.2.1982, n. 855).

E, infine, più di recente:

“Il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus procurator, si limita al cosiddetto “interesse negativo”, e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall’adempimento del contratto. (.....) Nella rappresentanza senza potere il risarcimento del danno che il terzo contraente può pretendere resta comunque circoscritto al solo interesse negativo, anche se il negozio

concluso dal falsus procurator consiste nel rinnovo di un precedente contratto”.

(Cass. 29.9.2000, n. 12969).

L'orientamento opposto, che configura la responsabilità del rappresentante apparente come extracontrattuale, è stato parimenti sostenuto in molteplici occasioni sia da autorevoli esponenti della dottrina sia da numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.

In questo senso:

“Sussiste responsabilità extracontrattuale in capo ad un soggetto qualora il suo comportamento si configuri come “antigiuridico”. Con la dizione di “antigiuridicità” non si intende, unicamente, classificare quella condotta che violi il precetto di una norma di diritto positivo, ma anche quella che, oggettivamente, sia inosservante di specifici “modelli di condotta diligente”. L’illiceità designa in generale la contrarietà alla norma giuridica. Il fatto che arreca ad altri un danno ingiusto si qualifica come illecito in quanto integra una violazione della norma giuridica che impone di rispettare gli interessi tutelati nella vita di relazione”.

(Bianca 1994, 544 - 545).

Qualora l'ordinamento attribuisca una particolare rilevanza giuridica ad un atto, esso stesso *“reagisce”*, rimuovendo la situazione lesiva che si sia venuta a creare, sancendo la responsabilità di colui il quale, nel compimento dello stesso, si è discostato in modo rilevante dai modelli di condotta imposti in tale ambito.

“La responsabilità extracontrattuale è la soggezione alle sanzioni dell’illecito civile; illecito civile è il fatto lesivo di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione (...). La qualifica normativa di “fatto illecito” implica la violazione di una norma giuridica e, precisamente, la violazione di una norma sanzionata principalmente dall’obbligo del risarcimento del

danno. Il significato dell'illecito civile quale violazione di una norma giuridica (...) trova conferma puntuale nella previsione del Codice sulle fonti dell'obbligazione, dove il fatto illecito è contrapposto alle fattispecie legali, ossia agli atti e fatti idonei a produrre effetti obbligatori in conformità all'ordinamento giuridico – art. 1173. Dunque, chi commette un illecito non crea un semplice presupposto di determinati effetti obbligatori, ma pone in essere un fatto in contrasto con l'ordinamento giuridico, ossia in violazione di una norma. La necessità giuridica di non violare la norma mediante comportamenti lesivi degli interessi altrui si esprime nei termini del "dovere". L'illecito civile può, allora, essere definito come la violazione di doveri di rispetto altrui nella vita di relazione".

(Bianca 1994, 531 - 533).

Tutto ciò ben si attaglia all'ipotesi della rappresentanza apparente, dal momento che lo svolgersi di attività negoziale per mezzo di procuratori è un fenomeno particolarmente diffuso e rilevante nel mondo del diritto. Proprio per questo è necessario che, in tal sede, le parti adottino un comportamento diligente e corretto; la diligenza assurge, pertanto, a "criterio di determinazione dei modelli di condotta" e a "criterio di responsabilità"^{VII}:

Il rapporto fra mancanza di diligenza e responsabilità del *procurator* è stato, altresì, ribadito in sede giurisprudenziale:

"La responsabilità per risarcimento del danno verso il terzo contraente, di colui che contratta come rappresentante pur essendo privo di poteri a causa dell'inesistenza o dell'invalidità della procura, ha natura extracontrattuale, in quanto fondata su un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede – nell'ipotesi di consapevolezza della carenza di poteri e mancata comunicazione di tale situazione al terzo contraente – ovvero negligente".

(Cass.7 12 1988, n. 6669).

In virtù della violazione del dovere di correttezza e buona fede perpetrata dal *falsus procurator* attraverso l'aver taciuto al terzo la propria carenza di idoneo potere rappresentativo la responsabilità in esame può configurarsi come un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c.^{VIII}

Il problema che si pone, a fronte di tale linea interpretativa, è di stabilire se tale omissione sia sufficiente a configurare un vero e proprio comportamento dolo-colposo, ai sensi dell'art.2043 c.c.^X.

Sarà dunque in sede giudiziale che verrà svolta dall'interprete l'operazione di verifica per appurare se e quando il comportamento del rappresentante apparente possa ritenersi caratterizzato da dolo o, quantomeno, da colpa, allo scopo di accertare il suo obbligo di provvedere al risarcimento del danno nei confronti del terzo^X.

La valutazione compiuta dalla giurisprudenza in materia è stata diretta ad accertare le caratteristiche dell'atteggiamento soggettivo del rappresentante apparente e la conformità del suo contegno contrattuale rispetto al fondamentale principio del *neminem laedere*.

Alla luce di ciò si è ritenuto che questi, onde evitare di incorrere in responsabilità per *culpa in contrahendo*, come più volte affermato nelle decisioni della Cassazione, abbia l'obbligo di comunicare al terzo la carenza di potere rappresentativo in cui è incorso, astenendosi assolutamente dal tacerla o, a maggior ragione, dal dichiarare fraudolentemente il contrario.

Allo stesso modo, è stata ritenuta insussistente la responsabilità del *falsus procurator* qualora sia stato lo stesso terzo ad agire in modo tale da violare la normale diligenza richiesta per l'esperimento delle trattative contrattuali^{XI}.

L'esclusione della responsabilità dell'apparente rappresentante si configura, quindi, ad esempio, qualora il terzo contraente avrebbe facilmente potuto desumere dalle circostanze di fatto oggettivamente esistenti, e da lui conosciute, la carenza di legittimazione a rappresentare o qualora non abbia tenuto in debito conto le risultanze pubblicitarie relative alla vicenda negoziale in atto.

Ai fini dell'applicazione di tale principio, *“colui che ha trattato con il falsus procurator non cessa di essere terzo per il semplice fatto di intrattenere rapporti giuridici ad altro titolo con l'apparente mandante, pur essendo tale circostanza apprezzabile sotto il profilo soggettivo, come indizio idoneo ad escludere la buona fede del terzo che, in quanto in rapporti con l'apparente mandante, potrebbe conoscere gli effettivi rappresentanti”*^{XII} ovvero, ai fini dell'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto, in favore di chi abbia contrattato con persona sfornita di mandato, *“occorre la sussistenza del presupposto di fatto che l'apparenza sia stata cagionata da un comportamento colposo dell'apparente mandante, tale da giustificare nel terzo il convincimento che il preteso mandante avesse effettivamente e validamente conferito a quella persona il potere di rappresentarla. Tuttavia, dovendo il convincimento del terzo essere incolpevole, l'applicazione del principio non può essere invocata dallo stesso terzo che, non attenendosi ai dettami della diligenza e alle comuni norme di prudenza, trascuri di accertarsi della realtà delle cose e si fidi, invece, della mera apparenza”*^{XIII}.

I rilievi fin qui esposti, adottati dalla Cassazione, rendono evidente come la valutazione della condotta delle parti rivesta un ruolo di primo piano in sede processuale.

A seguito dell'accorta analisi della conformità del comportamento delle stesse ai parametri di correttezza negoziale, l'interprete può discernere quale situazione giuridica soggettiva sia stata ingiustamente pregiudicata e, di conseguenza, a chi vada addossata la relativa responsabilità e l'obbligo del ripristino.

Lo stesso terzo, infatti, come si è detto, non è meritevole di tutela qualora abbia dato in qualche modo causa all'apparenza^{XIV}, anzi, qualora il comportamento colposo o negligente di questi abbia concorso, insieme alle reticenti dichiarazioni del rappresentante, a determinare l'ingiustificata *“invasione”* nella sfera giuridica del presunto *dominus negotii*, ne è stata affermata la responsabilità dal momento che il *falsus procurator* conclude le trattative negoziali in nome e per conto di un soggetto che è, in realtà, del tutto estraneo alla vicenda e a cui non può imputarsi alcuna

responsabilità in merito alla creazione dell'apparenza, qualora essa sia stata ingenerata a sua piena e incolpevole insaputa.

In questo senso:

“Mentre la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall’art. 1398 c.c., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l’applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente previsione della necessità dell’ accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata”.

(Cass. 12.11.1998, n. 11453).

La buona fede del terzo è, pertanto, il nucleo centrale intorno al quale si snoda l’intero meccanismo di tutela predisposto dal legislatore all’art. 1398 c.c.^{XV}.

Qualora tale buona fede non sussista, il terzo contraente non ha diritto alla tutela risarcitoria prevista, come non vi ha diritto, parimenti, qualora dall’attività negoziale *de qua* non abbia subito alcun danno^{XVI}.

Note.

^I In questo senso Cass. 25 8 1986, n. 5170: *“In ipotesi di contratto stipulato dal falsus procurator, il terzo contraente, al fine di eliminare l’incertezza in ordine all’efficacia del contratto, ha la facoltà – ma non già l’obbligo – di invitare il dominus a pronunciarsi sulla ratifica, assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata: Pertanto, per l’esperimento dell’azione di responsabilità contro il falsus procurator ex art. 1398 c.c., non è necessario che il terzo contraente si sia preventivamente ed infruttuosamente rivolto al dominus né che abbia assegnato a questo un termine per*

pronunziarsi sulla ratifica, richiedendosi invece per detta azione, come unico presupposto oggettivo, il mancato intervento della ratifica del negozio concluso senza poteri dal falsus procurator” e anche Cass. 16 3 1988, n. 2468: “Nel caso in cui un soggetto, qualificandosi, senza esserlo, rappresentante di un altro, assuma per quest’ultimo l’obbligo di concludere un contratto, la responsabilità risarcitoria del primo, quale falsus procurator, per l’inefficacia del contratto preliminare concluso senza potere rappresentativo, non trova limite nell’obbligo eventualmente assunto in proprio dal medesimo di corrispondere una determinata somma per l’ipotesi di mancata conclusione del contratto definitivo, configurandosi la relativa pattuizione come una clausola penale accedente ad una autonoma promessa del fatto di un terzo ed idonea a limitare solo la responsabilità risarcitoria di natura contrattuale - ex art. 1381 c.c. - e non anche la responsabilità ex art. 1398 c.c., la quale ha natura extracontrattuale ed è insuscettibile di predeterminazione ai sensi dell’art. 1382 dello stesso codice”;

^I Valga una per tutte Cass. 25 8 1986, n. 5170;

^{III} Art. 1337 C.C. – Trattative e responsabilità precontrattuale: *“Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.*

Art. 1338 C.C. – Conoscenza delle cause di invalidità: *“la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”;*

^{IV} Art. 2043 C.C. – Risarcimento per fatto illecito: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;*

^V Art. 41 Cost.: *“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;*

^{VI} In questo senso anche Gazzoni, 2000, 1036: *“La responsabilità del falsus procurator (...) ha natura precontrattuale (...) cosicché il danno risarcibile sarà limitato all’interesse negativo. (...) Solo eccezionalmente la legge stabilisce che, in caso di mancata ratifica, gli effetti si producono a titolo di sanzione nel patrimonio del falsus procurator”;*

^{VII} *“La diligenza concorre a fissare la distinzione fra comportamenti obiettivamente leciti ed obiettivamente illeciti (...). La diligenza individua lo sforzo richiesto per salvaguardare l'interesse altrui nelle concrete circostanze del caso. Sotto questo riguardo, il soggetto sarà reputato responsabile per il danno arrecato se non ha emesso lo sforzo diligente normalmente necessario per non ledere in concreto l'interesse altrui”.*
(Bianca 1994, 546).

^{VIII} In questo senso Cass. 16 7 1997, n. 6488: *“I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato, ed esclusivamente nei confronti di quest'ultimo. Quanto al vincolo che si costituisce fra il falsus procurator ed il terzo contraente esso è limitato alla responsabilità di natura aquiliana dell'uno, per il danno sofferto dall'altro per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto, il quale, pertanto, di per sé è del tutto inefficace, salva l'eventualità della ratifica da parte dell'interessato”;*

^{IX} Vedi nota IV;

^X In questo senso Cass. 30 12 1997, n. 13097: *“Il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale del falsus procurator è il suo comportamento illecito, che ingenera l'affidamento incolpevole del terzo contraente sulla validità del contratto, pertanto la prescrizione del diritto del terzo al risarcimento del danno, e ai relativi interessi, nei confronti di questi, decorre dalla conclusione del contratto e non dalla definitiva inefficacia di esso – come nel caso sia decorso inutilmente il termine assegnato allo pseudo rappresentato per la ratifica, ovvero sia scaduto il termine per la stipula del definitivo”;*

^{XI} Si veda Cass. 28 4 1986, n. 2945: *“Ad escludere la responsabilità del falsus procurator per il danno subito dal terzo che ha confidato senza sua colpa nella validità del contratto – e che si sostanzia nel cosiddetto interesse negativo, comprendente cioè quello rappresentato dalle spese, dalle perdute occasioni di stipulare altro valido contratto e dall'attività sprecata nella trattativa e sottratta ad altre utili applicazioni – non è sufficiente l'omissione da parte del terzo dell'esercizio della facoltà di controllare la sussistenza dei relativi poteri in colui che si qualifica procuratore, essendo necessario il concorso di altri elementi attinenti al comportamento del terzo ed alla sussistenza di colpa nel suo affidamento, dei quali il giudice di merito, ove disattenda la pretesa risarcitoria, deve dare adeguata giustificazione”;*

^{XII} Così Cass. 3 6 1982, n. 3390;

^{XIII} Si veda Cass. 7 1 1981, n. 102;

^{XIV} Si veda anche Trib. Cagliari, 17 12 1990: *“In caso di contratto solenne – che richiede forma scritta anche per la procura - va esclusa la responsabilità del “falsus procurator”, in quanto il mancato accertamento dei poteri del rappresentante, da parte dell'altro contraente, costituisce un'omissione valutabile in termini di comportamento colposo”*;

^{XV} Art. 1398 C.C. - Rappresentanza senza potere: *“Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto”*;

^{XVI} In questo senso sono esemplificative Cass. 14.2.1981, n. 907: *“L'apparenza del diritto può essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dai pubblici registri, ove questa non venga in rilievo direttamente, ma solo come presupposto di una fattispecie complessa, rilevante autonomamente sul piano giuridico, per giustificare l'errore del terzo di buona fede. Ne consegue che la rilevanza discriminante dell'errore deve essere accertata nel singolo caso con riferimento alla peculiarità della specie”* e Cass. 7. 9. 1979, n. 4734: *“Colui che abbia contrattato con chi, agendo in veste di rappresentante, abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli, soltanto quando deduca e dimostri di aver perduto la concreta possibilità di trattare e stipulare con un terzo, alle stesse condizioni offertegli da detto rappresentante, o comunque a condizioni più vantaggiose di quelle dovute poi accettare dal rappresentato, ha diritto a conseguire dal rappresentante medesimo, in forza della responsabilità aquiliana posta a suo carico dall'art. 1398 c.c., od a titolo di risarcimento del danno, la differenza fra la somma effettivamente sborsata e quella che avrebbe pagato in relazione all'indicata possibilità, oltre il rimborso delle spese ulteriori”*.